

27937-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Anna Petruzzellis - Presidente -
Anna Criscuolo
Angelo Capozzi
Ersilia Calvanese - Relatore -
Benedetto Paternò Raddusa

Sent. n. sez. 975
UP - 08/06/2022
R.G.N. 9935/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara
nel procedimento a carico di
(omissis)

avverso la sentenza del 22/06/2021 del Tribunale di Pescara

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pescara dichiarava non
doversi procedere, per remissione della querela, nei confronti di (omissis)
per il reato di cui agli artt. 81 e 570-bis cod. pen. per non aver versato alla moglie
la complessiva somma di 700 euro disposta dal giudice civile a titolo di assegno
familiare, dei quali 400 euro in favore del figlio.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica indicato in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 570-*bis* cod. pen.

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto il reato procedibile a querela della persona offesa.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.

2. Sotto la previgente previsione dell'art. 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che puniva il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile, questa Corte ha avuto di affermare che il reato era procedibile d'ufficio, ritenendo il rinvio contenuto nell'art. 12-*sexies* all'art. 570 cod. pen. riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255270).

Il disposto dell'art. 12-*sexies*, la cui abrogazione è stata meramente formale, risulta ora trasfuso nella fattispecie disciplinata dall'art. 570-*bis* cod. pen., che ne ha conservato il trattamento sanzionatorio e il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 cod. pen. Pertanto, resta ancor applicabile il principio fissato dalle Sezioni Unite in tema di procedibilità (in tal senso, Sez. 6, n. 7277 del 30/01/2020, Rv. 278331).


3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, quale giudice competente, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per nuovo giudizio, nel quale si terrà conto della doverosa applicazione del principio sopra indicato in tema di procedibilità del reato.

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di L'Aquila.

Così deciso il 08/06/2022.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese



Il Presidente
Anna Petruzzellis



IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Lorenzo

